

4) Il contratto di apprendistato.

Anche in questo caso, la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 81/2015 sostituisce integralmente quella contenuta nel decreto legislativo n. 167/2011, già modificato nel corso degli anni ed ora abrogato.

Questa è la sintesi della nuova normativa.

- In primo luogo, occorre evidenziare come l'apprendistato sia un contratto atipico: il datore di lavoro ha facoltà di recedere dal contratto al termine del periodo di formazione, dando il preavviso previsto dalla contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 2118 codice civile. Formalmente l'apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, ma di fatto – in considerazione del diritto di recesso - è affine alla figura del contratto a tempo determinato (art. 41 e art.42 comma 4).
- Sono previste 3 tipologie di apprendistato: a) apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma d'istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; b) apprendistato professionalizzante; c) apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 41). A queste 3 tipologie si aggiunge l'apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità (art. 47).
- Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere in forma sintetica il piano formativo individuale (art. 42).
- Sono previsti ben 9 principi essenziali ai quali devono uniformarsi gli accordi interconfederali ed i contratti collettivi di lavoro. I più importanti sono i seguenti: inquadramento dell'apprendista sino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante; presenza di un tutore aziendale; possibilità di aumentare il periodo di apprendistato per malattia o infortunio superiore a 30 giorni (art. 42).
- Limite di assunzione di apprendisti nel numero pari al totale delle maestranze presenti nell'impresa (per le imprese con meno di 10 dipendenti); tale limite è aumentato al rapporto di 3:2 (per le imprese sopra i 10 dipendenti) (art. 42).
- Non è possibile assumere apprendisti mediante somministrazione a tempo determinato (art. 42).
- Per le imprese con almeno 50 dipendenti, la possibilità di assumere apprendisti è vincolato alla conferma di almeno il 20% degli apprendisti nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi (art. 42).
- L'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma d'istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ha durata minima di 6 mesi e non superiore ai 3 anni, elevati a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale. La regolamentazione di tale forma di apprendistato è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano (art. 43).
- L'apprendistato professionalizzante riguarda i soggetti tra i 18 ed i 29 anni (17 anni per gli apprendisti in possesso di una qualifica professionale). La durata del contratto e così pure la definizione della formazione sono rimesse agli accordi interconfederali ed ai contratti col-

lettivi di lavoro. Tuttavia, il decreto prevede un massimo di 3 anni che si possono elevare a 5 per i profili professionali dell'artigianato e prevede altresì una formazione della durata massima di 120 ore nel triennio (art.44).

- L'apprendistato di alta formazione e ricerca riguarda i soggetti tra i 18 ed i 29 anni, assunti per attività di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitario e di alta formazione (compresi i dottorati di ricerca, di specializzazione tecnologica, di praticantato per l'accesso a professioni). La regolamentazione e la durata del contratto è rimessa alle normative regionali (art. 45).
- L'apprendistato per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità riguarda i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. Tuttavia, più che introdurre una nuova tipologia di apprendistato, è più corretto osservare che tale possibilità si limita ad ampliare la platea dei destinatari dell'apprendistato professionalizzante (art. 47).
- Gli standard formativi dell'apprendistato sono definiti con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con le Regioni (art. 46).